

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Berrino).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Berrino.

(Il senatore Segretario Lorefice fa l'appello).

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il vice presidente CENTINAIO - ore 12,40 -).

Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1310, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	166
Senatori votanti	165
Maggioranza	83
Favorevoli	99
Contrari	65
Astenuti	1

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 145.

Discussione del documento:

(Doc. XVI, n. 3) Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla questione se il Senato debba promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale con riguardo all'utilizzo di videoregistrazioni effettuate da un privato nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi alla sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Modena nei confronti dell'onorevole Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti (ore 13,09)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento XVI, n. 3.

La Giunta, a maggioranza, ha concluso nel senso di proporre all'Assemblea di sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in quanto l'autorità giudiziaria precedente non ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni da parte della Camera competente, secondo il modulo procedurale di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e della legge n. 140 del 2003.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore, senatore Balboni, se intende integrarla.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, se lei mi autorizza, mi riporerei integralmente a quanto già depositato.

La questione mi sembra molto chiara. Sostanzialmente, il tribunale di Modena sostiene una tesi molto singolare, secondo la quale per intercettare un parlamentare o registrare un parlamentare occorre ovviamente rispettare la Costituzione e quindi avere l'autorizzazione della Camera di appartenenza, mentre invece, se lo fa un privato in modo clandestino, questa registrazione è liberamente utilizzabile in giudizio senza alcuna autorizzazione, nemmeno successiva. Saremmo al paradosso per cui il privato può raggiungere un risultato che nemmeno le Forze dell'ordine possono ottenere senza passare attraverso l'autorizzazione delle Camere. Per queste ragioni, la Giunta ha deliberato, a larghissima maggioranza, di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti di questa singolare decisione del tribunale di Modena.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, interverrò molto brevemente perché credo che il relatore Balboni abbia spiegato il punto fondamentale di questo caso. Come sappiamo, l'articolo 68 della Costituzione prevede che per intercettare i membri del Parlamento - in qualsiasi forma sia fatta l'intercettazione, dice l'articolo 68 - deve essere autorizzata dalla Camera di appartenenza. In questo caso il tribunale di Modena ha proceduto su registrazioni fatte da un privato senza che il senatore Giovanardi lo sapesse, e queste registrazioni sono state usate in giudizio. È evidente che se la Costituzione richiede che le intercettazioni siano autorizzate, comunque esse siano fatte e da chiunque siano fatte, è chiaro che il tribunale di Modena, non richiedendo l'autorizzazione al Senato, ha violato l'articolo 68. Per questo è giusto che noi

si vada davanti alla Corte costituzionale a rivendicare, come Senato, le prerogative parlamentari previste dalla Costituzione. Voteremo quindi a favore. (*Applausi*).

LOPREIATO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (*M5S*). Signor Presidente, la Giunta - ahimè - sta pervicacemente consolidando una propria giurisprudenza interna volta a dilatare enormemente il perimetro tracciato dall'articolo 68, comma terzo, della Costituzione. Purtroppo, stiamo assistendo alla creazione di fatto di una immunità non più soltanto funzionale, quindi indissolubilmente legata allo svolgimento delle funzioni del parlamentare, bensì di fatto sostanzialmente personale, a vantaggio di chi sia stato eletto membro del Parlamento.

Unitamente a ciò, assistiamo a costruzioni logiche fuorvianti e prive di ragionevolezza, volte ad assoggettare gli strumenti che offre l'ordinamento giuridico al precipuo fine di garantire comunque l'effetto impeditivo conseguente alla delibera di insindacabilità pronunciata dalla Camera di appartenenza del parlamentare.

La Corte costituzionale, Presidente, si è già pronunciata sul caso Giovanardi: i fatti esulerebbero completamente dalla prospettiva di critica e denuncia politica e non presenterebbero alcun nesso funzionale con l'attività parlamentare svolta, trattandosi di condotte rivolte direttamente agli organi competenti e ai loro componenti, al fine specifico di ottenere la modifica puntuale di singoli provvedimenti amministrativi in senso favorevole alle imprese dallo stesso indicate.

Considerata una pronuncia così incontrovertibile, cosa fa la Giunta e di cosa siamo testimoni, sempre in Giunta? Ripropone un conflitto di attribuzione, lo stesso stratagemma utilizzato nella passata legislatura e poi abbandonato per utilizzare la strada della pronuncia di insindacabilità, stroncata dalla Consulta. Anche in questo caso la soluzione scelta non appare percorribile, in quanto il costruito logico-giuridico che attiene all'equiparazione tra videoregistrazioni e intercettazioni non ci convince. Non vi è traccia nell'ordinamento di quanto affermato nella relazione conclusiva. Nessuna disposizione normativa prevede l'autorizzazione da parte della Camera di appartenenza per l'utilizzo, nei confronti di un parlamentare, di videoregistrazioni effettuate da privati. Se la normativa non lo prevede, la giurisprudenza della Cassazione addirittura lo esclude, ricomprendendo infatti le videoregistrazioni nella categoria delle prove documentali di cui all'articolo 234 del codice di procedura penale, in cui sono ricomprese le rappresentazioni di fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo (quindi anche le videoregistrazioni).

Per queste ragioni, le richieste e le deduzioni del relatore contenute all'interno della relazione conclusiva non possono in alcun modo essere considerate, anche in ragione del fatto che la Giunta non può diventare un organo volto ad offrire qualsivoglia *escamotage*. Questo l'abbiamo detto e ripetuto più volte in Giunta. (*Applausi*).

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Signor Presidente, il procedimento Giovanardi è un caso di cui ci siamo occupati frequentemente, anche nella passata legislatura, laddove questa Assemblea aveva votato originariamente contro una relazione sulla sindacabilità del relatore originario, per poi votare per un'insindacabilità su tutti i profili che erano stati contestati. Successivamente la Corte ha in realtà deciso in senso conforme alla relazione dell'epoca, che era stata del senatore Durnwalder.

Ma noi oggi discutiamo di un'altra questione, quella di sollevare un conflitto di attribuzione su un profilo che obiettivamente è giuridicamente interessante. Cosa è successo rispetto alla passata legislatura? Nella scorsa legislatura, quando il conflitto di attribuzione era stato proposto in Giunta, ma non era poi arrivato in Aula, in realtà eravamo in una fase processuale nella quale ancora non era processualmente venuta in essere una richiesta di utilizzazione di quello di cui oggi stiamo discutendo, ovvero - come è stato citato nella relazione del senatore Balboni - una videoregistrazione tra privati. Adesso invece questa utilizzazione è venuta all'evidenza.

Perché dico che è interessante? Perché in questi ultimi anni si sono verificati una serie di fatti. Il primo fatto è che i mezzi a disposizione di chiunque per registrare o videoregistrare sono diventati tantissimi. Era impensabile, quando sono state scritte una serie di norme, che fosse così facilmente utilizzabile un mezzo per registrare o videoregistrare. Il secondo fatto che è intervenuto è che c'è stata un'evoluzione della giurisprudenza, anche costituzionale, che muove dal fatto che il tenore letterale dell'articolo 68 sembrerebbe individuare e perimetrare il concetto di intercettazione di comunicazioni, conversazioni o corrispondenza in un modo molto ampio, nel senso che usa l'espressione «in qualsiasi forma».

D'altra parte, il susseguirsi di una serie di pronunce della Corte di cassazione e della stessa Corte costituzionale, quando ha fatto rientrare in questo concetto, per esempio, i tabulati, ribadendo che sono coperti dalla prerogativa per cui è necessario chiedere l'autorizzazione anche per essi e non soltanto per le intercettazioni di comunicazioni, ha comunque sottolineato il fatto che queste prerogative sono a garanzia del non condizionamento del Parlamento e, quindi, in questo senso del singolo parlamentare. Questo punto nella relazione è obiettivamente contenuto. A me piace sottolinearlo perché in questo caso, come in altri casi, non discutiamo di un regime diverso e in qualche modo privilegiato: stiamo discutendo delle garanzie e delle prerogative del Parlamento.

In concreto che cosa potrebbe succedere oggi in assenza di un intervento legislativo chiarificatore? Laddove interviene l'autorità giudiziaria, ci sono una serie di garanzie - deve essere chiesta l'autorizzazione prima o comunque dopo per l'utilizzo - viceversa, se vi è una registrazione o videoregistrazione da parte del privato, rientrerebbe nella disciplina che per prassi

viene adottata e viene assimilato in tutto e per tutto a un documento e, in quanto tale, verrebbe acquisito senza necessità di autorizzazione. Questo obiettivamente crea un disallineamento e una incoerenza.

Per non tenere la *suspense*, il nostro Gruppo voterà per l'astensione, riconoscendo che il dubbio è assolutamente legittimo. C'è un vuoto legislativo che non tiene conto dell'evoluzione della giurisprudenza, del tenore dell'articolo 68 e di quello che in concreto oggi si può verificare e in passato non era neanche lontanamente immaginabile.

C'è poi un'altra questione e comprendo che in questo momento potrebbe essere l'unico strumento: elevare il conflitto di attribuzione sostanzialmente è il mezzo stabilito quando c'è stata effettivamente un'esondazione. In tal caso più che di esondazione, possiamo dire che non c'è una disciplina e, quindi, in realtà potrebbe essere necessaria. Quindi ci sono ragioni per ritenere nella sostanza che ci possono essere dei buoni motivi. Viceversa, non è esattamente lo strumento utilizzabile. Per questi motivi noi ci asterremo.

Credo che su questo punto e non su altre questioni sarebbe utile una riflessione collettiva e laica, anche con un'iniziativa del legislatore su tutti questi punti nel mondo che cambia.

Signor Presidente, colleghi, in conclusione, il nostro approccio è assolutamente laico, come noi dovremmo cercare sempre di avere sulle materie di competenza della Giunta, laddove dovrebbe essere una discussione non ideologica o politica, ma una che si basa sulla preesistente cultura costituzionale. È comunque apprezzabile il tenore della relazione scritta, che affronta tutti i temi e gli snodi giuridici, offrendoci molti spunti di riflessione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in quanto l'autorità giudiziaria non ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni da parte della Camera competente, secondo il modulo procedurale di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e della legge n. 140 del 2003.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a dare mandato a uno o più avvocati del libero foro.

Discussione del documento:

(Doc. XVI, n. 4) Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla questione se il Senato debba promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale con riguardo alla perquisizione domiciliare, all'utilizzo di intercettazioni ambientali, nonché di filmati di videosorveglianza, effettuati dall'autorità giudiziaria nei locali della segreteria politica dell'onorevole Valeria Sudano, senatrice all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente contro terzi dinanzi alla procura distrettuale della Repubblica presso il tribunale di Catania (ore 13,25)